REGOLAMENTO (CEE) N. 395/73 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1973

che abroga i regolamenti (CEE) nn. 1558/71 e 1643/71, relativi alle misure di salvaguardia applicabili all'importazione dei concentrati di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che all'inizio della campagna 1971, in seguito all'importazione massiccia a prezzi estremamente bassi di concentrati di pomodoro in provenienza dai paesi terzi, la Commissione ha constatato che il mercato comunitario rischiava di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato ; che, per far fronte a questa situazione, la Commissione ha adottato — mediante i regolamenti (CEE) n. 1558/71, del 20 luglio 1971 [4], e (CEE) n. 1643/71, del 28 luglio 1971 [5], modificati rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 1759/72 [6] e (CEE) n. 1760/72 [7] — misure di salvaguardia all'importazione dei suddetti prodotti dalla Grecia e dagli altri paesi terzi ;

considerando che la situazione che aveva motivato il ricorso a tali misure di salvaguardia ha cessato di esistere e che è pertanto opportuno abrogare i regolamenti succitati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1558/71 e (CEE) n. 1643/71 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.
(5) GU n. L 171 del 30. 7. 1971, pag. 2.
(6) GU n. L 184 del 12. 8. 1972, pag. 24.
(7) GU n. L 184 del 12. 8. 1972, pag. 26.